

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Fax: se si prova l'invio, la ricezione è presunta

Una volta dimostrato l'avvenuto invio del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia perciò avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli.

Sarà suo onere, allora, dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione.

Tribunale di Cassino, ordinanza del 20.11.2013

...omissis...

- visto il verbale di udienza del 8 novembre 2013 all'esito della quale questo Giudice istruttore si è riservato di decidere;

- ritenuto che, a scioglimento della riserva presa, la richiesta ██████████ ██████████ non può accogliersi per due ragioni. L'ordinanza con cui il giudice di merito dispone, ai sensi degli artt. 309 e 181 cod. proc. civ., la cancellazione della causa dal ruolo non è impugnabile né revocabile né suscettibile di rimedio diverso dalla riassunzione (Cass. sez. 1 sentenza n. 10796 del 09/07/2003). Nella vigenza della disciplina processuale delle conseguenze della mancata comparizione delle parti prevista negli artt. 181 e 309, cod. proc. civ., prima della riforma introdotta dall'art. 50 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, in caso di riassunzione tardiva il giudice doveva dichiarare l'estinzione del procedimento, non potendo sindacare la legittimità del provvedimento di cancellazione (Cass. sez. 6-3, ordinanza n. 30432 del 30/12/2011). A maggior ragione non è possibile il

predetto sindacato dopo la citata riforma che ha fatto acquisire all'ordinanza ex art. 309 c.p.c. una valore pressoché decisorio.

- ritenuto che il ricorso dell'avv. (████████) è inammissibile anche per un altro motivo. La ricorrente obietta di non avere ricevuto l'anzidetta comunicazione a mezzo telefax e svolge considerazioni sull'inidoneità di tale strumento a garantire l'effettivo ricevimento dell'atto che dovrebbe esser comunicato. Occorre però osservare che è stato ritualmente prodotto il "rapporto verifica trasmissione", certificato dal cancelliere nella stessa data del 7 dicembre 2012, dal quale emerge che alle ore 14,38 di quel giorno il provvedimento in questione, composto da due pagine, è stato inviato a mezzo telefax al numero di fax indicato dalla parte e che la trasmissione ha avuto esito positivo (Risultati: OK). Non vi sono ragioni per mettere in discussione, in via generale, l'idoneità allo scopo dell'uso del telefax, che evidentemente costituisce una delle modalità oggi consentite dall'evoluzione tecnologica, di cui il legislatore ha inteso avvalersi al fine di accelerare e semplificare gli adempimenti procedurali, introducendo il citato terzo comma dell'art. 136 con la L. n. 263 del 2005. Quanto, poi, al dubbio che detto sistema di trasmissione non garantisca a sufficienza l'effettivo ricevimento dell'atto comunicato, è sufficiente osservare che, una volta dimostrato l'avvenuto invio del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia perciò avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli. Sarà suo onere, allora, dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione (Cass., 1 sez., sent. n. 5168 del 2012¹). L'avv. (████████) sostiene che il fax non era funzionante e ha pure prodotto un documento in cui una ditta di informatica attesta che l'apparecchio di telefax è stato sottoposto a diverse verifiche e manutenzioni nei mesi di dicembre 2012- gennaio 2013 perché il medesimo aveva presentato problemi nella ricezione dei documenti. Tuttavia, non c'è un rapporto analitico relativo al giorno e all'ora in esame e tale attestazione appare ampiamente generica: fra l'altro, da come dichiarato sembra (all'opposto di quanto sostenuto dalla ricorrente) che nel periodo in esame quell'apparecchio funzionasse ad intermittenza, come si desume dalla frase "continue verifiche e manutenzioni" che lascia sottintendere l'esistenza di momenti di efficienza e se avesse dato veramente problemi non avrebbe rilasciato all'esterno la dicitura "OK": il fatto, poi, che quel numero appartenesse ad un altro avvocato non rileva perché comunque era quello eletto e dichiarato agli atti dalla parte interessata.

p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Cassino, il 20 novembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2013.

¹ La massima ufficiale così recita: *in presenza di una comunicazione di cancelleria eseguita a mezzo telefax, ai sensi dell'art. 136, terzo comma, cod. proc. civ., l'attestato del cancelliere, da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso con successo al numero di fax corrispondente a quello del destinatario, è sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta, salvo che il destinatario fornisca elementi idonei a fornire la prova del mancato o incompleto ricevimento.*